

## **SCHRODER GAIA**

**Società d'investimento a capitale variabile**

**5, rue Höhenhof**

**L-1736 Senningerberg**

**Granducato di Lussemburgo**

**28 ottobre 2011**

Articolo uno:

È costituita fra il sottoscrittore e tutti coloro che diventeranno azionisti una società sotto forma di "société anonyme" qualificata come "société d'investissement à capital variable" (società di investimento a capitale variabile) e denominata **SCHRODER GAIA** (la "Società").

Articolo due:

La Società ha durata illimitata. La Società può essere sciolta con delibera degli azionisti adottata con le modalità richieste per modificare il presente Statuto (lo "Statuto").

Articolo tre:

La Società ha per oggetto esclusivo l'investimento dei fondi disponibili in valori mobiliari di ogni genere e altre attività consentite, allo scopo di ripartire i rischi di investimento e di offrire agli azionisti i risultati della gestione del portafoglio.

La Società può compiere tutti gli atti e intraprendere tutte le operazioni che riterrà utili al conseguimento dell'oggetto sociale, entro i limiti fissati dalla Parte I della legge del diciassette dicembre duemila e dieci, e successive modifiche, relativa agli organismi di investimento collettivo del risparmio (la "Legge").

#### Articolo quattro:

La sede legale della Società è stabilita a Senningerberg, comune di Niederanven, nel Granducato di Lussemburgo. Su delibera del Consiglio di amministrazione (il "Consiglio") possono essere costituite società interamente controllate, filiali e altre sedi nel Granducato di Lussemburgo o all'estero. Il Consiglio potrà decidere di trasferire la sede legale della Società all'interno del medesimo comune o in un altro comune del Granducato di Lussemburgo, ove previsto e nella misura consentita dalla normativa vigente in Lussemburgo e dalla prassi relativa alle società commerciali.

Qualora il Consiglio ritenga che siano sopravvenuti o siano imminenti eventi straordinari di natura politica, economica, sociale o militare, tali da interferire con le normali attività della Società svolte presso la sua sede legale, o da impedire la comunicazione tra detta sede e le persone situate all'estero, la sede legale potrà essere temporaneamente trasferita all'estero fino alla completa cessazione di tali circostanze anomale; le suddette misure transitorie non avranno alcun effetto sulla nazionalità della Società, la quale, malgrado il temporaneo trasferimento della propria sede legale, continuerà a essere una società lussemburghese.

#### Articolo cinque:

Il capitale sociale è rappresentato da azioni senza valore nominale ed è sempre uguale al patrimonio netto totale della Società, come indicato nell'Articolo ventitré del presente Statuto.

Il capitale sociale minimo ammonta a un milione duecentocinquantamila euro (1.250.000 EUR).

In qualsiasi momento e senza limitazione alcuna, il Consiglio è autorizzato ad emettere azioni interamente liberate, conformemente all'Articolo ventiquattro del presente Statuto, al valore patrimoniale netto (di seguito "valore patrimoniale netto") applicabile calcolato conformemente all'Articolo ventitré, senza riservare agli azionisti esistenti un diritto di prelazione sulle azioni da emettere. Il Consiglio può delegare a qualunque Amministratore o funzionario debitamente autorizzato della Società, o a qualsiasi altra persona debitamente autorizzata, l'incarico di accettare le sottoscrizioni e/o di consegnare le nuove azioni e ricevere il pagamento dell'importo corrispondente, sempre entro i limiti fissati dalla Legge.

Conformemente a quanto stabilito dal Consiglio, tali azioni possono appartenere a classi differenti e i proventi dell'emissione di ciascuna classe di azioni saranno investiti, ai sensi del precedente Articolo tre, in valori mobiliari o altre attività consentite corrispondenti a talune aree geografiche, settori industriali, zone monetarie o a specifiche tipologie di titoli o altre attività, ovvero con qualsiasi altra caratteristica specifica determinata di volta in volta dal Consiglio relativamente a ciascuna classe di azioni.

A scanso di dubbi, i riferimenti a "classe di azioni" nel precedente paragrafo sono da intendersi come riferimenti a "comparti" ai sensi dell'articolo 181 della Legge.

È possibile creare, all'interno di ciascuna classe di azioni avente una specifica politica d'investimento, ulteriori sottoclassi con specifici regimi di commissioni di sottoscrizione, rimborso o distribuzione ("regime di commissioni di vendita") e specifiche politiche di distribuzione dei proventi o altre caratteristiche, come di volta in volta stabilito dal Consiglio e pubblicato nei documenti di offerta della Società. Salvo il caso in cui il contesto disponga altrimenti od ove chiaramente specificato nel presente Statuto, qualsivoglia riferimento a una "classe di azioni" costituirà altresì un riferimento a una "sottoclasse di azioni".

Le varie classi di azioni possono essere denominate in diverse valute di riferimento che il Consiglio provvederà a stabilire, purché, ai fini del calcolo del capitale della Società, il patrimonio netto di pertinenza di ciascuna classe, se non espresso in euro, venga convertito in tale valuta e il capitale sia dato dalla somma del patrimonio netto di tutte le classi.

L'assemblea generale degli azionisti di una determinata classe, decidendo in conformità ai requisiti di quorum e di maggioranza di cui all'Articolo ventinove del presente Statuto, può ridurre il capitale della Società mediante annullamento delle azioni di tale classe e rimborsare ai relativi azionisti l'intero valore patrimoniale netto delle suddette azioni alla data di distribuzione.

Previa approvazione delle autorità competenti, il Consiglio può decidere di procedere al rimborso d'ufficio di una classe di azioni, o alla sua liquidazione, qualora il Valore patrimoniale netto delle azioni di tale classe scenda al di sotto della soglia di 50 milioni di euro o controvalore in un'altra valuta o, nel caso di una sottoclasse di azioni, scenda al di sotto della soglia di 10 milioni di euro o controvalore in un'altra valuta, o risulti inferiore a qualsiasi altro importo che il Consiglio possa di volta in volta stabilire in relazione a una classe e una sottoclasse di azioni quale livello minimo per poter gestire il patrimonio di tale classe in maniera economicamente efficiente e con le modalità definite nel documento di offerta della Società, ovvero qualora la situazione economica o politica costituisca un valido motivo per tale rimborso, oppure nel caso ciò sia necessario nell'interesse degli azionisti della classe interessata. La decisione riguardante il rimborso d'ufficio o la liquidazione verrà pubblicata (o notificata, a seconda dei casi) dalla Società conformemente a quanto previsto dalle leggi e normative vigenti in materia. Salvo il caso in cui il Consiglio decida diversamente nell'interesse degli azionisti o allo scopo di garantire a questi ultimi pari trattamento, gli azionisti della classe interessata potranno continuare a richiedere il rimborso o la conversione delle proprie azioni, cui verranno applicate le commissioni previste dal prospetto informativo della Società.

Nelle medesime circostanze di cui sopra e previa approvazione delle autorità, il Consiglio può inoltre decidere la riorganizzazione di una classe di azioni mediante suddivisione in due o più classi nella Società, ovvero in un altro organismo di investimento collettivo in valori mobiliari ("OICVM"). In tal caso la decisione verrà pubblicata (o notificata, a seconda dei casi) con le stesse modalità sopra descritte e nella pubblicazione, o notificazione, saranno contenute le informazioni riguardanti le due o più classi così create.

Qualunque fusione di una classe con un'altra classe della Società o un altro OICVM come definito dalla Legge (o una classe relativa) ovvero una fusione della Società con un altro OICVM come definito dalla Legge (o una classe relativa) sarà deliberata dal Consiglio, salvo ove detto Consiglio decida di rimettere la deliberazione relativa a una fusione all'assemblea degli azionisti della classe interessata. Per quest'assemblea non è richiesto alcun quorum e le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza semplice dei voti espressi. Qualora a causa della fusione di una classe la Società cessasse di esistere, la fusione dovrà essere decisa da un'assemblea dei detentori di azioni con una deliberazione assunta in conformità ai requisiti di quorum e maggioranza previsti per la modifica del presente Statuto.

Le attività che non siano distribuibili ai rispettivi beneficiari al termine della liquidazione della classe saranno depositate presso la *Caisse de Consignation* per conto degli aventi diritto.

Articolo sei:

Il Consiglio potrà emettere azioni nominative. La Società considererà come unico proprietario delle azioni il soggetto sotto il cui nome le azioni sono iscritte nel libro dei soci della Società (il "Libro dei soci"). La Società avrà la facoltà di considerare inesistente qualsiasi diritto, interesse o richiesta da parte di ogni altro soggetto relativamente a dette azioni, a condizione che ciò non privi alcun soggetto del legittimo diritto a richiedere una modifica alla registrazione delle proprie azioni. L'azionista riceverà una lettera di conferma della sua partecipazione azionaria, salvo laddove egli richieda un certificato azionario in sostituzione di tale lettera di conferma. Se l'azionista desidera che venga emesso più di un certificato

azionario per le sue azioni, gli verranno addebitati i normali costi relativi a tali certificati. Nessun costo sarà invece addebitato in caso di emissione di un certificato per il saldo relativo alla quota posseduta in seguito a cessione, rimborso o conversione di azioni. I certificati azionari devono essere firmati da due Amministratori e da un funzionario debitamente autorizzato dal Consiglio. La firma dei due Amministratori può essere apposta a mano, stampata o inviata via fax. La firma del funzionario autorizzato deve essere apposta a mano. La Società può emettere certificati temporanei nella forma determinata di volta in volta dal Consiglio.

Le azioni possono essere emesse solo su accettazione della sottoscrizione e a fronte del pagamento del prezzo come previsto dal seguente Articolo ventiquattro. Il sottoscrittore riceverà senza indebito ritardo i certificati azionari definitivi o, salvo quanto esposto sopra, una conferma delle azioni in suo possesso.

I pagamenti di dividendi agli azionisti saranno effettuati mediante bonifico o assegno circolare inviato tramite posta all'indirizzo riportato nel Libro dei soci o a qualsiasi altro indirizzo da essi indicato al Consiglio mediante comunicazione scritta.

Un dividendo attribuito su un'azione ma non riscosso per un periodo di cinque anni dal relativo avviso di pagamento non potrà essere reclamato successivamente dal titolare di tale azione e sarà prescritto a favore della Società. Nessun interesse verrà pagato sui dividendi attribuiti ma non ancora riscossi.

Tutte le azioni emesse dalla Società vengono iscritte nel Libro dei soci, che deve essere tenuto dalla Società o da una o più persone designate dalla stessa e deve riportare il nome di ciascun azionista, la residenza o il domicilio notificato alla Società, nonché il numero di azioni possedute e la classe cui esse appartengono. Ogni trasferimento di azioni deve essere registrato nel Libro dei soci e comporta il pagamento dei normali oneri stabiliti dal Consiglio per la registrazione di qualunque altro documento che riguardi o modifichi il diritto di proprietà relativo a ciascuna azione.

Il trasferimento di azioni avviene tramite la registrazione del medesimo da parte della Società a fronte della consegna a quest'ultima del/i certificato/i, se emesso/i, rappresentativo/i di tali azioni unitamente agli altri documenti relativi al trasferimento che la Società consideri esaurienti.

Ciascun azionista deve fornire alla Società un indirizzo al quale saranno inviati tutti gli avvisi e le comunicazioni della Società stessa. Tale indirizzo deve essere registrato nel Libro dei soci. Nel caso di cointestatari di azioni, verrà registrato un solo indirizzo cui verranno inviati tutti gli avvisi. Qualora un azionista non fornisca l'indirizzo, o gli avvisi e le comunicazioni vengano restituiti in quanto non recapitabili a tale indirizzo, la Società potrà consentire che venga registrata nel Libro dei soci un'annotazione in base alla quale l'indirizzo dell'azionista risulti presso la sede legale della Società, o altro indirizzo indicato di volta in volta da quest'ultima, finché l'azionista in questione non fornisca alla Società un altro indirizzo. Un azionista può modificare in qualunque momento l'indirizzo registrato nel Libro dei soci dandone comunicazione scritta alla sede legale della Società o all'indirizzo di volta in volta stabilito dalla stessa.

Se in conseguenza del pagamento effettuato da un sottoscrittore devono essere emesse frazioni di azioni, tali frazioni devono essere registrate nel Libro dei soci. Le suddette frazioni non conferiscono diritto di voto ma, nella misura stabilita dalla Società, conferiscono il diritto a ricevere una frazione corrispondente del dividendo o altre distribuzioni.

Per ciascuna azione, la Società riconosce un solo titolare. In caso di cointestazione, la Società può sospendere l'esercizio di ogni diritto derivante dalla/e relativa/e azione/i finché non venga nominato un rappresentante dei cointestatari nei confronti della Società.

In presenza di cointestatari delle azioni, la Società si riserva il diritto, a sua assoluta discrezione, di corrispondere eventuali rimborsi, distribuzioni o altri pagamenti solo al primo titolare registrato, che la Società può considerare quale rappresentante di tutti i cointestatari, ovvero a tutti i cointestatari nel loro complesso.

Articolo sette:

Qualora un azionista dimostri, con modalità ritenute soddisfacenti dalla Società, che il suo certificato azionario è stato smarrito, danneggiato o distrutto, in tal caso, su sua richiesta, potrà essere emessa una copia del certificato azionario, subordinatamente alle condizioni e garanzie stabilite dalla Società, ivi compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, una garanzia emessa da una compagnia di assicurazioni, secondo quanto stabilito dalla Società. Al momento dell'emissione di un nuovo certificato azionario, sul quale verrà indicato che si tratta di un duplicato, il certificato originale in luogo del quale viene emesso il duplicato diventerà nullo.

La Società può, a propria discrezione, addebitare all'azionista i costi relativi all'emissione di un duplicato o di un nuovo certificato azionario e tutte le spese sostenute dalla Società per la suddetta emissione e la relativa registrazione, o per l'annullamento del certificato originale.

Articolo otto:

Il Consiglio ha il potere di imporre limitazioni (salvo le limitazioni relative alla cessione di azioni) qualora le ritenga necessarie a garantire che nessuna delle azioni della Società venga acquistata o sia posseduta da (a) una persona in violazione della legge o delle norme di qualsiasi paese o autorità governativa, o (b) una persona in circostanze che, a giudizio del Consiglio, potrebbero rendere la Società soggetta a imposte o a danni pecuniari cui non sarebbe stata altrimenti soggetta.

Più in particolare, la Società può limitare o vietare il possesso delle proprie azioni da parte di persone, società o enti e, a titolo non limitativo, da parte di "soggetti statunitensi", come di seguito definiti.

\_\_\_\_\_A tale scopo la Società può:

- a) rifiutare di emettere un'azione o di registrare qualsivoglia trasferimento di azioni qualora ritenga che da tale registrazione la titolarità della relativa azione risulti o possa risultare, direttamente o in qualità di beneficiario, in capo a una persona cui è precluso il possesso di azioni della Società,
- b) richiedere in qualunque momento a una persona, il cui nome compaia nel Libro dei soci, di fornire tutte le informazioni, confermate da certificazione, che ritenga necessarie per determinare se la proprietà effettiva delle azioni di tale azionista risulta o risulterà in capo a una persona cui è precluso il possesso di azioni della Società, e
- c) qualora ritenga che un soggetto cui non è consentito il possesso di azioni o di frazioni di azioni della Società sia beneficiario effettivo di azioni, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, la Società può procedere al rimborso d'ufficio della totalità o di parte delle azioni possedute da tale azionista con le seguenti modalità:

- 1) la Società invierà un avviso (di seguito "avviso di rimborso") all'azionista che possiede tali azioni o che compare nel Libro dei soci come titolare delle azioni da rimborsare, specificando quali sono le azioni per le quali si procede al rimborso d'ufficio, il prezzo da pagare per tali azioni e il luogo in cui potrà essere effettuato il pagamento del prezzo di rimborso. L'avviso verrà inviato agli azionisti a mezzo lettera raccomandata preaffrancata presso l'ultimo indirizzo noto o registrato nel Libro dei soci. Il suddetto azionista sarà quindi obbligato all'immediata consegna alla Società del certificato o dei certificati (se emessi) rappresentativi delle azioni indicate nell'avviso di rimborso. Immediatamente dopo la chiusura della giornata lavorativa alla data indicata nell'avviso di rimborso, l'azionista in questione cesserà di essere tale e le azioni da lui possedute in precedenza verranno annullate;

2) il prezzo al quale le azioni specificate nell'avviso di rimborso verranno rimborsate (di seguito "prezzo di rimborso") sarà pari al valore patrimoniale netto delle azioni della Società della relativa classe, calcolato conformemente al seguente Articolo ventitré;

3) il pagamento del prezzo di rimborso verrà corrisposto all'azionista che risulta esserne proprietario nella valuta di denominazione della relativa classe di azioni e verrà depositato dalla Società presso una banca del Lussemburgo o di altro luogo (come indicato nell'avviso di rimborso) per il pagamento a tale persona, ma, qualora siano stati emessi i relativi certificati azionari, solo dietro consegna del certificato o dei certificati che rappresentano le azioni specificate nell'avviso. Una volta versato l'importo come sopra specificato, nessun avente diritto alle azioni indicate nell'avviso di rimborso può rivendicare ulteriori diritti relativamente a tali azioni o altre pretese nei confronti della Società o delle sue attività a tale riguardo, salvo il diritto dell'azionista considerato proprietario di ricevere l'importo depositato (senza interessi) dalla banca, come indicato in precedenza.

4) l'esercizio da parte della Società dei poteri conferitile dal presente Articolo non può in alcun caso essere contestato o invalidato, sulla base del fatto che non sussiste prova sufficiente della riferibilità della proprietà delle azioni a una determinata persona, o che il reale proprietario di un'azione non è quello che risultava alla Società alla data dell'avviso di rimborso, a condizione che i suddetti poteri siano stati esercitati dalla Società in buona fede; e

d) ricusare il voto di una persona cui sia precluso il possesso di azioni della Società in qualunque assemblea degli azionisti della Società stessa.

Nel presente Statuto, il termine "soggetto statunitense" ha il medesimo significato di quanto indicato nel Regolamento S, e successive modifiche, dello *United States Securities Act* del 1933 e successive modifiche (di seguito "Legge del 1933") o di qualunque altro regolamento o legge che entri in vigore negli Stati Uniti d'America e che in futuro sostituisca il Regolamento S della Legge del 1933. Il Consiglio definirà il termine "soggetto statunitense" in base a queste disposizioni e pubblicherà la definizione nei documenti di offerta della Società. Il Consiglio può, di volta in volta, modificare o chiarire il significato di quanto sopra riportato.

Inoltre, il Consiglio potrà limitare l'emissione e il trasferimento delle azioni di una classe agli investitori istituzionali conformemente alla Legge ("Investitore/i istituzionale/i"). Il Consiglio, a sua discrezione, può rinviare l'accettazione di una richiesta di sottoscrizione delle azioni di una classe riservata agli Investitori istituzionali sino a quando la Società non abbia ottenuto elementi probativi sufficienti circa la qualifica del richiedente quale Investitore istituzionale. Se in qualunque momento dovesse risultare che un titolare delle azioni di una classe riservata agli Investitori istituzionali non rientra in quest'ultima categoria, il Consiglio convertirà le relative azioni in azioni di una classe non limitata ai soli Investitori istituzionali (sempre che esista una classe avente caratteristiche simili) e sostanzialmente identica alla classe limitata in termini di obiettivo di investimento (ma, a scampo di dubbi, non necessariamente identica in termini di commissioni e oneri dovuti in relazione a tale classe), sempre che il possesso delle azioni non sia dovuto a errore da parte della Società o dei suoi agenti, ovvero procederà al rimborso d'ufficio delle relative azioni in conformità alle precedenti disposizioni del presente Articolo. Il Consiglio rifiuterà di effettuare un qualsivoglia trasferimento di azioni, e di conseguenza non lo registrerà nel Libro dei soci, nei casi in cui tale trasferimento darebbe luogo a una situazione nella quale le azioni di una classe riservata ai soli Investitori istituzionali finirebbero per essere detenute da una persona non qualificata quale Investitore istituzionale. Oltre alla responsabilità ai sensi delle leggi vigenti, ciascun azionista non qualificato quale Investitore istituzionale che detenga azioni di una classe riservata ai soli Investitori istituzionali si impegnerà a tenere indenne e risarcire la Società, il Consiglio, gli altri azionisti della relativa classe e gli agenti della Società in relazione a qualsivoglia danno, perdita e spesa derivante o connessa

ai casi di possesso di azioni laddove l'azionista abbia fornito documenti fuorvianti o falsi, o abbia rilasciato dichiarazioni fuorvianti o false, al fine di stabilire illegittimamente il proprio status di Investitore istituzionale, ovvero non abbia comunicato alla Società la perdita di tale status.

Articolo nove:

L'assemblea degli azionisti regolarmente costituita rappresenta la totalità degli azionisti della Società. Le deliberazioni dell'assemblea sono vincolanti per tutti gli azionisti della Società, qualunque sia la classe di azioni da essi detenuta. Essa ha inoltre i più ampi poteri per ordinare, eseguire o ratificare gli atti relativi alle attività della Società.

Articolo dieci:

Conformemente alla legge lussemburghese, l'assemblea generale ordinaria degli azionisti si tiene l'ultimo martedì del mese di febbraio alle ore 10.00 a Lussemburgo presso la sede legale della Società o in un'altra località del Lussemburgo specificata nell'avviso di convocazione. Se tale data non è un giorno di apertura delle banche in Lussemburgo, l'assemblea generale ordinaria si terrà nel giorno lavorativo bancario successivo. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano e a discrezione assoluta e definitiva del Consiglio, l'assemblea generale ordinaria potrà inoltre essere tenuta all'estero. Ove consentito e conformemente alla condizione prevista dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, l'assemblea generale annuale degli azionisti potrà tenersi in date, ore o luoghi diversi da quelli stabiliti nel paragrafo precedente, fermo restando che la data, l'ora e il luogo dovranno essere decisi dal Consiglio. Possono altresì essere convocate altre assemblee di azionisti o di titolari di particolari classi di azioni nel giorno, ora e luogo indicati nelle relative convocazioni.

Articolo undici:

Salvo qualora diversamente previsto dal presente Statuto, allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti della Società si applicano i quorum e i termini di preavviso previsti dalla legge.

Ciascuna azione, indipendentemente dalla classe e dal rispettivo valore patrimoniale netto per azione, conferisce il diritto a un solo voto, nei limiti previsti dal presente Statuto. Ogni azionista può farsi rappresentare da un'altra persona in una determinata assemblea degli azionisti, rilasciandole delega per iscritto, o tramite telefax o qualsivoglia altro mezzo elettronico in grado di attestare tale delega. Tale delega verrà considerata valida, a condizione che non sia revocata, per ogni assemblea degli azionisti riconvocata.

Gli azionisti potranno votare inviando i moduli di voto per posta o via fax alla sede legale Società o all'indirizzo specificato nell'avviso di convocazione, a condizione che l'avviso di convocazione relativo all'assemblea pertinente consenta espressamente tale modalità di voto. Il voto espresso tramite modulo trasmesso per posta o via fax sarà accettato a discrezione del Consiglio, purché agli azionisti cui è permesso esprimere il voto segreto tramite modulo inviato per posta o via fax sia garantito un trattamento equo. Gli azionisti cui è permesso esprimere il voto segreto tramite modulo inviato per posta o via fax potranno utilizzare esclusivamente i moduli di voto forniti dalla Società in allegato all'avviso di convocazione inviato in relazione a ciascuna assemblea generale e indicanti almeno il luogo, la data e l'orario in cui si terrà l'assemblea, l'ordine del giorno e la proposta di delibera. Saranno presenti tre caselle che permettono a ciascun azionista di esprimere il proprio voto favorevole, contrario o di astenersi dalla votazione in relazione a ciascuna proposta annerendo l'apposita casella. I moduli di voto che non riportino alcun voto favorevole o contrario né alcuna astensione in riferimento alla risoluzione proposta saranno considerati nulli. La Società terrà conto unicamente dei moduli di voto pervenuti prima dell'inizio dell'assemblea generale cui si riferiscono.

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni dell'assemblea regolarmente costituita sono adottate a maggioranza

semplice dei voti espressi. Nei voti espressi non sono ricompresi quelli relativi ad azioni di azionisti che non abbiano preso parte al voto, si siano astenuti o abbiano reso un voto in bianco o nullo. Una società può rilasciare delega a firma di un procuratore debitamente autorizzato.

Il Consiglio può stabilire tutte le altre condizioni che devono essere soddisfatte dagli azionisti per la partecipazione all'assemblea.

Articolo dodici:

Gli azionisti si riuniscono su convocazione del Consiglio in base all'avviso di convocazione che riporta l'ordine del giorno e che deve essere inviato, in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, all'indirizzo riportato nel Libro dei soci.

Laddove previsto e nella misura in cui ciò sia richiesto dalla legislazione lussemburghese, l'avviso di convocazione deve inoltre essere pubblicato sul *Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations* del Lussemburgo, su uno o più quotidiani lussemburghesi e qualsivoglia altro quotidiano stabilito dal Consiglio. Conformemente alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, l'avviso di convocazione di qualunque assemblea generale degli azionisti potrà stabilire che il quorum e la maggioranza applicabili all'assemblea in questione siano determinati in riferimento alle azioni emesse e in circolazione a una data e ora specifiche prima dell'assemblea stessa (la "Data di registrazione"), mentre il diritto di un azionista di partecipare a un'assemblea generale degli azionisti e di esercitare il diritto di voto connesso alle sue azioni sarà definito in riferimento alle azioni dallo stesso detenute alla Data di registrazione.

Articolo tredici:

La Società è amministrata da un Consiglio composto da un minimo di tre membri, azionisti della Società o meno.

La maggioranza del Consiglio deve essere sempre costituita da persone non aventi residenza fiscale nel Regno Unito. Gli Amministratori saranno eletti per un periodo di tempo non superiore a sei anni.

Gli Amministratori saranno eletti dagli azionisti in un'assemblea generale, che delibererà in merito al numero di Amministratori, ai loro compensi e alla durata del loro mandato. Gli Amministratori potranno essere rimossi e/o sostituiti con o senza indicazione dei motivi in qualsiasi momento mediante delibera approvata dagli azionisti.

Nel caso in cui uno o più posti di Amministratore restino vacanti per decesso, pensionamento o altro motivo, i rimanenti Amministratori hanno il diritto di rieleggere, a maggioranza dei voti, un Amministratore che occupi la carica vacante fino alla successiva assemblea generale degli azionisti.

Articolo quattordici:

Il Consiglio sceglie fra i suoi membri un presidente ed eventualmente uno o più vicepresidenti. Il medesimo potrà inoltre nominare un segretario, che non deve essere necessariamente un Amministratore, incaricato della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio e delle assemblee degli azionisti. Il Consiglio si riunisce su convocazione di due Amministratori, nel luogo indicato nella convocazione, che non deve essere una località del Regno Unito.

Il presidente presiede tutte le riunioni del Consiglio e le assemblee degli azionisti, ma in sua assenza gli azionisti o il Consiglio possono nominare un presidente pro tempore.

Le convocazioni delle riunioni del Consiglio sono effettuate per iscritto e inviate a tutti gli Amministratori non meno di 24 ore prima della riunione, salvo casi urgenti, nel qual caso la ragione dell'urgenza deve essere indicata nell'avviso di convocazione. Tale avviso può essere omissivo, previo consenso scritto o inviato a mezzo telefax o qualsivoglia altro mezzo elettronico in grado di attestare tale omissione per ciascun Amministratore. Per le riunioni individuali che si tengono nel giorno, ora e luogo stabiliti da una precedente delibera del Consiglio, non è necessario alcun avviso di convocazione.

Ogni Amministratore può farsi rappresentare a una riunione del Consiglio da un altro Amministratore al quale abbia conferito delega per iscritto tramite telefax o qualsivoglia altro mezzo elettronico in grado di attestare tale delega. Ogni Amministratore può rappresentare uno o più Amministratori. Gli Amministratori possono inoltre inviare il proprio voto per iscritto, tramite telefax, o mediante qualsivoglia altro mezzo elettronico in grado di attestare tale voto.

Gli Amministratori possono agire solo nelle riunioni del Consiglio regolarmente convocate. Gli stessi non possono vincolare la Società con atti personali, salvo diversa delibera del Consiglio.

Il Consiglio può deliberare o agire validamente solo ove almeno la metà dei membri del Consiglio o un altro numero di Amministratori stabilito dal medesimo siano presenti o rappresentati da un altro Amministratore in qualità di delegato a una riunione del Consiglio e unicamente qualora la maggioranza degli Amministratori presenti o rappresentati sia costituita da soggetti non residenti nel Regno Unito. Ai fini del calcolo dei requisiti di quorum e maggioranza, possono essere considerati presenti alle riunioni del Consiglio gli Amministratori che vi prendano parte utilizzando tecniche di video- o teleconferenza che ne consentano l'identificazione. Detti mezzi devono soddisfare determinate caratteristiche tecniche che garantiscano un'efficiente partecipazione alla riunione del Consiglio, le cui delibere devono essere assunte online senza alcuna interruzione. Tali riunioni del Consiglio tenute a distanza tramite le suddette tecniche di comunicazione sono considerate come tenute presso la sede legale della Società. Le delibere sono adottate a maggioranza dei voti degli Amministratori presenti o rappresentati in tale riunione. In caso di parità fra i voti favorevoli e contrari, prevale il voto del presidente della riunione.

Le delibere del Consiglio possono inoltre essere approvate in forma di delibera di consenso in termini identici nella forma di uno o più documenti scritti sottoscritti da tutti gli Amministratori e distribuiti in originale o tramite telefax o altro mezzo elettronico. La totalità di detti documenti costituisce il verbale che attesta le delibere così approvate.

Il Consiglio può nominare di volta in volta i funzionari della Società, compreso un direttore generale, un segretario, e tutti i vicedirettori generali, vicesegretari o altri funzionari che ritenga necessari alle attività e alla gestione della Società.

Ciascuna nomina può essere revocata in qualunque momento dal Consiglio. I funzionari non devono essere necessariamente Amministratori o azionisti della Società. Ai funzionari nominati, salvo ove diversamente indicato nel presente Statuto, competeranno i poteri e le funzioni loro attribuite dal Consiglio.

Il Consiglio può affidare l'ordinaria amministrazione della Società e i poteri di compiere gli atti necessari all'attuazione della politica e al conseguimento dell'oggetto sociale, a persone fisiche o giuridiche che non siano necessariamente membri del Consiglio. Il Consiglio può inoltre delegare i suoi poteri o attribuzioni a un comitato formato da una o più persone che ritenga adatte (che siano o meno membri del Consiglio), a condizione che la maggioranza dei membri del comitato sia costituita da Amministratori e che nessuna riunione del comitato possa raggiungere il quorum allo scopo di esercitare uno dei suoi poteri o attribuzioni se la maggioranza dei presenti non è costituita da Amministratori, e a condizione che nessuna delega venga conferita a un comitato del Consiglio la cui maggioranza sia costituita da Amministratori residenti nel Regno Unito. Le riunioni di un comitato del Consiglio non possono essere tenute nel Regno Unito e non possono essere considerate valide se la maggioranza degli Amministratori presenti o rappresentati è costituita da persone residenti nel Regno Unito.

Il Consiglio potrà altresì conferire speciali procure mediante scrittura privata o notarile.

#### Articolo quindici:

I verbali delle riunioni del Consiglio sono sottoscritti dal presidente pro tempore che presiede la riunione.

Le copie o estratti degli stessi da produrre in giudizio o in altre sedi sono sottoscritti dal presidente, dal segretario o da due Amministratori.

Articolo sedici:

Il Consiglio, in base al principio del frazionamento del rischio, ha facoltà di determinare la politica aziendale e di investimento nonché l'orientamento della gestione e delle attività della Società.

Il Consiglio inoltre determinerà le eventuali restrizioni da applicare di volta in volta agli investimenti della Società in conformità alla Parte I della Legge, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le restrizioni riguardanti:

- a) i prestiti assunti dalla Società e la costituzione in pegno delle sue attività;
- b) la percentuale massima di attività che essa può investire in ogni forma o categoria di titoli e la percentuale massima di ogni forma o categoria di titoli che essa può acquisire.

Il Consiglio può decidere di effettuare gli investimenti della Società (i) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario quotati o negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Legge, (ii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario negoziati su un altro mercato di uno Stato membro dell'Unione europea che sia regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, (iii) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla quotazione ufficiale di una borsa valori in Europa, Asia, Oceania, nel continente americano e in Africa, o negoziati su un altro mercato regolamentato dei paesi elencati sopra, a condizione che tale mercato sia regolarmente funzionante, riconosciuto e aperto al pubblico, (iv) in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario di recente emissione purché, in base alle condizioni di tale emissione, debba essere presentata richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato tra quelli menzionati in precedenza e a condizione che tale quotazione venga perfezionata entro un anno dall'emissione, nonché (v) in altri valori mobiliari, strumenti finanziari o altre attività ammesse entro i limiti stabiliti dal Consiglio ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e riportati nei documenti di offerta della Società.

Il Consiglio può decidere di investire, in base al principio del frazionamento del rischio, fino al cento per cento del patrimonio netto della Società in valori mobiliari e strumenti del mercato monetario diversi, emessi o garantiti da uno Stato membro dell'Unione europea, dai relativi enti locali, da uno Stato non membro dell'Unione europea, se accettabile per l'autorità di vigilanza e riportato nei documenti di offerta della Società o da organizzazioni internazionali di diritto pubblico di cui facciano parte uno o più Stati membri dell'Unione europea, a condizione che, nel caso in cui la Società decida di avvalersi di tale disposizione, essa investa in almeno sei emissioni diverse, di cui ciascuna non deve superare il trenta per cento del patrimonio netto totale della Società.

Il Consiglio può decidere che gli investimenti della Società siano effettuati in strumenti finanziari derivati, compresi strumenti equivalenti regolati in contanti, negoziati su un mercato regolamentato ai sensi della Legge e/o strumenti finanziari derivati negoziati over-the-counter, a condizione che, tra l'altro, il sottostante sia costituito da attività ammesse dalla Legge, indici finanziari, tassi d'interesse, tassi di cambio o valute estere in cui la Società può investire conformemente agli obiettivi d'investimento dichiarati nei documenti di offerta della Società stessa.

Il Consiglio può decidere che gli investimenti della Società vengano effettuati in modo da replicare indici azionari e/o obbligazionari nella misura consentita dalla Legge a condizione che l'indice in questione sia riconosciuto avere una composizione sufficientemente diversificata, costituisca un benchmark adeguato e venga pubblicato in modo appropriato.

Conformemente alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi, il Consiglio potrà, in qualunque momento a suo giudizio opportuno e nella più ampia misura consentita dalle leggi e dai regolamenti

lussemburghesi applicabili, purché in ottemperanza alle disposizioni contemplate nei documenti d'offerta della Società, (i) creare una classe che si qualifichi come OICVM feeder o OICVM master, (ii) convertire qualunque classe esistente in una OICVM feeder oppure (iii) modificare l'OICVM master di qualunque sua classe OICVM feeder.

Qualunque classe potrà, nella più ampia misura consentita e conformemente alle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi applicabili, purché in ottemperanza alle disposizioni contemplate nei documenti d'offerta della Società, sottoscrivere, acquisire e/o detenere azioni da emettere o emesse da una o più classi. In tal caso e fatte salve le condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti lussemburghesi applicabili, gli eventuali diritti di voto connessi a dette azioni rimangono sospesi fintantoché esse siano detenute dalla classe interessata. Oltre a ciò e fintantoché tali azioni sono detenute da una classe, il loro valore non sarà considerato ai fini del calcolo del patrimonio netto della Società inteso a verificare la soglia minima del patrimonio netto imposta dalla Legge.

Un soggetto "collegato" non può acquistare, vendere o prendere/dare in prestito titoli (ad eccezione delle azioni della Società) in conto proprio, né concedere prestiti alla Società o dalla stessa riceverne per proprio conto, salvo che la transazione avvenga nei limiti fissati dal presente Statuto o da altre disposizioni adottate dalla Società, e (i) nel caso di titoli, il prezzo sia fissato in base alle quotazioni correnti accessibili al pubblico su mercati mobiliari internazionali, oppure sia stato fissato di volta in volta dal Consiglio in modo indipendente, ovvero (ii) nel caso di prestiti, i tassi di interesse siano competitivi rispetto a quelli prevalenti di volta in volta su mercati monetari internazionali riconosciuti. Per "soggetto collegato" si intende qualsiasi gestore degli investimenti, consulente per gli investimenti, banca depositaria, agente domiciliatario, agente incaricato dei trasferimenti, conservatore del registro, agente autorizzato o uno dei relativi amministratori, funzionari, dipendenti o azionisti principali (per tali intendendosi quegli azionisti che, per quanto risulti al Consiglio, detengono a nome proprio o di altri, compresi fiduciari, più del 10 per cento del totale delle azioni o dei titoli della società emessi e in circolazione).

Il Consiglio può investire e gestire parte o la totalità dei pool di attività creati per due o più classi di azioni sulla base di raggruppamenti, così come descritto nei documenti di offerta della Società, ove ciò sia opportuno in relazione ai rispettivi settori di investimento.

Allo scopo di ridurre le spese operative e amministrative della Società e di consentire una maggiore diversificazione degli investimenti, il Consiglio può decidere di cogestire la totalità o una parte delle attività della Società assieme a quelle di altri organismi di investimento collettivo del risparmio lussemburghesi. Gli investimenti della Società possono essere effettuati direttamente o indirettamente tramite controllate al 100% costituite in qualsiasi giurisdizione idonea e svolgenti attività di gestione esclusivamente per la Società, allo scopo primario, ma non esclusivo, di ottenere una maggiore efficienza fiscale. Quando gli investimenti della Società vengono effettuati nel capitale di società controllate che svolgono esclusivamente per suo conto attività di gestione, consulenza o marketing nel paese in cui si trovano, relativamente al rimborso di quote su richiesta dei partecipanti non trovano applicazione i paragrafi (1) e (2) dell'Articolo 48 della Legge. Nel presente Statuto, ogni riferimento a "investimenti" e "attività" indica, a seconda del caso, gli investimenti effettuati e le attività possedute direttamente oppure gli investimenti effettuati e le attività possedute indirettamente tramite le controllate di cui sopra.

#### Articolo diciassette:

Nessun contratto o altra operazione fra la Società e un'altra società o azienda può essere pregiudicato o invalidato, in considerazione del fatto che uno o più Amministratori o funzionari della Società abbiano una partecipazione o siano anche amministratori, soci, funzionari o impiegati dell'altra società o azienda.

All'Amministratore o funzionario della Società che sia nel contempo amministratore, funzionario o dipendente di un'altra società o azienda con cui la Società abbia stipulato un contratto o abbia una relazione d'affari, non sarà fatto divieto, solo per tale connessione e/o relazione con tale altra società o azienda, di prendere conoscenza, votare o agire relativamente a ogni questione attinente al contratto o relazione d'affari.

Qualora un Amministratore o funzionario della Società abbia un interesse personale in un'operazione della Società, questi deve rendere noto tale interesse al Consiglio e non può prendere in esame tale operazione o votare sulla stessa. Sia l'operazione che l'interesse personale dell'Amministratore o del funzionario vengono comunicati nella successiva assemblea degli azionisti. Il presente paragrafo non si applica ove la decisione del Consiglio sia relativa a operazioni correnti concluse in base a normali condizioni.

L'espressione "interesse personale", come utilizzata nel paragrafo precedente, non comprende la relazione o interesse in una questione, posizione od operazione che riguarda la Società e le sue controllate, o altre società o persone giuridiche stabilite di volta in volta a discrezione del Consiglio.

#### Articolo diciotto:

La Società può risarcire a un Amministratore o funzionario e ai rispettivi eredi, esecutori o amministratori, le spese ragionevoli sostenute dallo stesso e per le quali non avrebbe altrimenti diritto a un risarcimento, in relazione ad azioni giudiziarie in cui è stato coinvolto in ragione della sua carica di Amministratore o funzionario della Società o, su richiesta di quest'ultima, di altre società di cui la Società è azionista o creditore. Tale persona viene risarcita comunque, salvo il caso in cui non venga riconosciuta, nelle suddette azioni giudiziarie, come responsabile di dolo o colpa grave; in caso di composizione, il risarcimento viene concesso solo in relazione all'oggetto della composizione stessa e circa il quale, secondo il parere del consulente legale della Società, la persona cui deve essere attribuito il risarcimento non appare essere responsabile per dolo o colpa grave. Il diritto al risarcimento sopra previsto non esclude altri diritti di cui la persona in questione sia titolare.

#### Articolo diciannove:

La Società è vincolata dalla firma congiunta di due Amministratori o dalla/e firma/e congiunta/e o disgiunta/e di qualsiasi altra persona cui il Consiglio ha delegato tale potere.

#### Articolo venti:

La Società nomina una società di revisione ("réviseur d'entreprises agréé") a svolgere le funzioni previste dalla Legge. Tale società di revisione sarà nominata dagli azionisti durante un'assemblea generale e resterà in carica fino all'assemblea generale ordinaria successiva e finché non sarà stato nominato il suo successore.

#### Articolo ventuno:

Come specificamente indicato più avanti, la Società può in qualunque momento rimborsare le proprie azioni, entro i limiti previsti dalla legge.

Un azionista può richiedere in qualsiasi momento alla Società il rimborso della totalità o di una parte delle proprie azioni. Le richieste di rimborso devono essere presentate dall'azionista mediante richiesta scritta irrevocabile (o altra richiesta debitamente comprovata da qualsiasi altro mezzo elettronico che la Società ritenga accettabile) conformemente alle condizioni riportate nei documenti di offerta della Società, presso la sede legale della medesima o a qualsiasi altro soggetto o ente nominato dalla Società stessa quale suo agente per il rimborso delle azioni, unitamente al/i relativo/i certificato/i nella forma prevista (ove emesso/i) e alle prove del trasferimento o della cessione.

Il prezzo di rimborso sarà di norma pagato entro il periodo riportato nei documenti di offerta della Società a decorrere dal ricevimento della documentazione di rinuncia completa, come richiesto dalla Società, e sarà pari al valore patrimoniale netto della relativa classe di azioni calcolato in conformità a quanto disposto

dall'Articolo ventitré del presente Statuto, meno l'eventuale commissione di rimborso prevista dai documenti di offerta della Società; tale prezzo sarà arrotondato per difetto al decimale più prossimo e l'arrotondamento andrà a beneficio della Società. Dal prezzo di rimborso potranno essere dedotte le eventuali commissioni di vendita differita qualora le suddette azioni appartengano a una classe in relazione alla quale tale commissione sia contemplata nei documenti di offerta della Società.

Inoltre, come specificato nei documenti di offerta della Società, su talune operazioni può essere previsto un contributo di diluizione, in misura non superiore a una determinata percentuale del valore patrimoniale netto stabilita di volta in volta dal Consiglio e riportata nei documenti di offerta della Società. Il contributo di diluizione verrà calcolato tenendo conto delle spese e dei costi stimati e del potenziale impatto sui corsi dei titoli connessi alle operazioni necessarie per soddisfare le richieste di rimborso e conversione.

Qualora le richieste di rimborso e/o di conversione ricevute in relazione a qualsiasi classe di azioni in un determinato Giorno di valorizzazione (come di seguito definito) dovessero superare un dato importo o una data percentuale del valore patrimoniale netto della classe interessata stabiliti di volta in volta dal Consiglio e riportati nei documenti di offerta della Società, il Consiglio potrà decidere di rinviare al Giorno di valorizzazione successivo parte o la totalità di tali richieste di rimborso e/o di conversione, conformemente ai termini indicati nei documenti di offerta della Società. Tali richieste saranno evase nel successivo Giorno di valorizzazione e avranno priorità rispetto alle richieste pervenute successivamente.

Il Consiglio si riserva il diritto di ritardare il pagamento dell'importo del rimborso per un periodo, non superiore a trenta giorni lavorativi bancari, necessario al rimpatrio dei proventi della vendita di investimenti in caso di impedimenti dovuti a restrizioni valutarie o a vincoli simili nei mercati in cui una parte considerevole delle attività di un Comparto è investita o in circostanze eccezionali in cui la liquidità di un Comparto non sia sufficiente per soddisfare le richieste di rimborso. Il pagamento dell'importo del rimborso verrà effettuato nella valuta di riferimento della relativa classe di azioni, ovvero in altra valuta liberamente convertibile riportata nei documenti di offerta della Società.

Il Consiglio potrà inoltre definire l'eventuale periodo di preavviso necessario per la presentazione di una richiesta di rimborso relativa a una o più classi specifiche. Il periodo specifico per il pagamento dell'importo del rimborso per qualsivoglia classe di azioni della Società, l'eventuale periodo di preavviso e i relativi criteri di applicazione verranno indicati nei documenti di offerta della Società di tali azioni. Il Consiglio può delegare a qualunque amministratore o funzionario debitamente autorizzato della Società, o ad altra persona debitamente autorizzata, l'incarico di accettare le richieste di rimborso e di effettuare i relativi pagamenti.

Con il consenso dell'azionista o degli azionisti interessati, il Consiglio (conformemente al principio dell'equo trattamento per tutti gli azionisti) può soddisfare le richieste di rimborso in natura, in toto o in parte, assegnando agli azionisti investimenti in portafoglio di valore pari al valore patrimoniale netto di pertinenza delle azioni da rimborsare, così come descritto nei documenti di offerta della Società.

Nella misura prevista dalla legge, tali rimborsi saranno oggetto di una revisione contabile specifica da parte della società di revisione della Società, che confermi il numero, la denominazione e il valore delle attività che il Consiglio avrà stabilito di cedere a fronte delle azioni rimborsate. La revisione contabile, se redatta, confermerà inoltre il metodo di calcolo del valore delle attività, che dovrà essere identico al metodo di calcolo del valore patrimoniale netto delle azioni.

Tali rimborsi in natura possono essere approvati dalla Società unicamente qualora il valore patrimoniale netto complessivo delle azioni da rimborsare sia pari ad almeno dieci milioni.

I costi specifici di tali rimborsi in natura, in particolare il costo dell'apposita relazione della società di revisione, se redatta, saranno a carico dell'azionista che

ha richiesto il rimborso in natura ovvero a carico di terzi, ma non a carico della Società, salvo laddove il Consiglio reputi che detto rimborso sia nell'interesse della Società stessa o sia stato effettuato per tutelare i suoi interessi.

Ogni richiesta di rimborso avrà carattere irrevocabile, tranne in caso di sospensione del rimborso stesso ai sensi dell'Articolo ventidue del presente Statuto. In mancanza di revoca, il rimborso verrà effettuato il primo Giorno di valorizzazione successivo al termine della sospensione.

Un azionista potrà richiedere la conversione della totalità o di una parte delle proprie azioni di una determinata classe in azioni di un'altra classe, ai rispettivi valori patrimoniali netti delle azioni della classe interessata, a condizione che il Consiglio possa imporre le limitazioni tra classi riportate nei documenti di offerta della Società e riguardanti, tra l'altro, la frequenza delle conversioni, e possa operare le conversioni dietro pagamento di una commissione specificata negli stessi documenti di offerta della Società.

La richiesta di conversione non potrà essere accettata se l'azionista non avrà prima regolato ogni eventuale transazione precedente relativa alle azioni da convertire.

Salvo diversamente stabilito dal Consiglio, nessun rimborso o conversione da parte di un singolo azionista potrà essere pari a un importo inferiore a quello minimo investito secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio.

Nel caso in cui un rimborso, una conversione o una vendita di azioni comportino la riduzione del valore dell'investimento di un singolo titolare di azioni di una determinata classe al di sotto dell'importo minimo della partecipazione azionaria stabilito di volta in volta dal Consiglio, si riterrà che tale titolare di azioni abbia richiesto il rimborso o la conversione, a seconda del caso, di tutte le azioni da lui possedute in detta classe.

Fatto salvo quanto precede, in caso di impedimenti dovuti a restrizioni valutarie o a vincoli simili nei mercati in cui una parte considerevole delle attività di un Comparto è investita o in circostanze eccezionali in cui la liquidità di un Comparto non sia sufficiente per soddisfare le richieste di rimborso o di conversione entro il periodo previsto dai documenti di offerta della Società, tale pagamento (senza interessi) o conversione saranno effettuati non appena ragionevolmente possibile e, in ogni caso, non oltre trenta giorni, purché la Società sia autorizzata dalla *Hong Kong Securities and Futures Commission*.

Il Consiglio può, a sua assoluta discrezione, procedere al rimborso o alla conversione d'ufficio di una partecipazione il cui valore sia inferiore all'importo minimo di partecipazione, determinato di volta in volta dal Consiglio stesso e riportato nei documenti di offerta della Società.

Una volta rimborsate, le azioni della Società verranno annullate.

Le azioni di una classe avente uno specifico regime di commissioni di sottoscrizione e una specifica politica di distribuzione, come previsto al precedente Articolo cinque, possono essere convertite in azioni di una classe avente il medesimo regime di commissioni di sottoscrizione e una politica di distribuzione identica o differente.

Articolo ventidue:

Il valore patrimoniale netto, il prezzo di sottoscrizione e il prezzo di rimborso di ciascuna classe di azioni della Società devono essere determinati di volta in volta dalla Società in relazione a ciascuna classe, e in ogni caso almeno due volte al mese, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio e riportato nei documenti di offerta della Società (tale giorno o periodo viene di seguito definito "Giorno di valorizzazione").

La Società può sospendere temporaneamente il calcolo del valore patrimoniale netto, del prezzo di sottoscrizione e del prezzo di rimborso delle azioni di una determinata classe, nonché l'emissione, il rimborso e la conversione delle azioni da e verso tale classe, nei seguenti casi:

(a) nei periodi di chiusura delle principali borse o di qualsiasi altro mercato regolamentato presso cui è quotata una parte significativa degli investimenti della

Società di pertinenza di tale classe o in caso di limitazione o sospensione delle negoziazioni su tali mercati; oppure

(b) per il periodo in cui sussiste una situazione di emergenza tale per cui la Società non può cedere a condizioni normali o valorizzare correttamente gli investimenti della relativa classe; oppure

(c) in caso di interruzione dei mezzi di comunicazione normalmente utilizzati per la determinazione del prezzo o del valore degli investimenti della Società o del prezzo o del valore corrente su un mercato o su una borsa valori; oppure

(d) per il periodo in cui la Società non è in grado di rimpatriare i fondi necessari ad effettuare il pagamento del rimborso di talune azioni, oppure non è in condizione di trasferire fondi relativi alla vendita o all'acquisizione di investimenti, oppure ancora i pagamenti dovuti per il rimborso di talune azioni non possono essere effettuati, a giudizio del Consiglio, a tassi di cambio normali; oppure

(e) qualora la Società o la classe di azioni siano o possano essere liquidate nello stesso giorno o nei giorni successivi all'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti convocata per deliberare sulla liquidazione della Società o della classe; oppure

(f) laddove il Consiglio ritenga che si sia verificata una variazione significativa nella valorizzazione di una parte consistente degli investimenti della Società di pertinenza di una particolare classe di azioni nell'elaborazione o nell'utilizzo di una valorizzazione o nell'esecuzione di una valorizzazione successiva; oppure

(g) in tutte le altre circostanze in cui la mancata sospensione possa determinare per la Società o per i suoi Azionisti conseguenze fiscali, danni pecuniari o svantaggi di altro tipo.

(h) durante qualunque periodo di sospensione della determinazione del valore patrimoniale netto per azione e/o dei rimborsi dei fondi di investimento sottostanti che rappresentino una parte consistente del patrimonio della classe di pertinenza.

Ciascuna sospensione deve essere pubblicata dalla Società sui quotidiani stabiliti dal Consiglio, se necessario, e deve essere immediatamente notificata agli azionisti che hanno richiesto alla Società il rimborso o la conversione delle azioni in loro possesso nel momento in cui la relativa richiesta scritta (o altra richiesta debitamente comprovata da qualsiasi altro strumento elettronico ritenuto accettabile dalla Società) veniva inviata come indicato nell'Articolo ventuno del presente Statuto.

La sospensione relativa alle azioni di una determinata classe non ha alcun effetto sul calcolo del valore patrimoniale netto, del prezzo di sottoscrizione o di rimborso, né sull'emissione, sul rimborso o sulla conversione di azioni delle altre classi.

In conformità alle disposizioni della Legge in materia di fusioni, la Società potrà inoltre sospendere temporaneamente la sottoscrizione, il rimborso o la conversione delle proprie azioni, a condizione che siffatta sospensione sia giustificata per la tutela degli azionisti.

#### Articolo ventitré:

Il valore patrimoniale netto delle azioni di ciascuna classe della Società è espresso nella valuta di riferimento della relativa classe (e/o in altre valute stabilite di volta in volta dal Consiglio) come valore unitario. Esso viene calcolato in ciascun Giorno di valorizzazione dividendo il patrimonio netto della Società di pertinenza di tale classe di azioni, pari alle attività della classe al netto delle passività ad essa attribuibili, per il numero di azioni in circolazione di detta classe.

Il prezzo di sottoscrizione e di rimborso delle azioni di ciascuna classe è espresso nella valuta di riferimento della relativa classe (e/o in altra valuta stabilita di volta in volta dal Consiglio) come valore unitario. Esso viene determinato in ciascun Giorno di valorizzazione ed è pari al valore patrimoniale netto per azione di detta classe in tale data, rettificato per la commissione di sottoscrizione e per l'eventuale commissione di rimborso fissate dal Consiglio in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. Il prezzo di

sottoscrizione e di rimborso sarà arrotondato rispettivamente per eccesso e per difetto al numero di cifre decimali di volta in volta stabilito dal Consiglio. Se è stato aperto un conto di perequazione, sarà dovuto un importo di perequazione sui dividendi.

Il calcolo del valore patrimoniale netto delle diverse classi di azioni viene effettuato come segue:

A. Considerando che le attività della Società comprendono:

(a) tutte le disponibilità liquide in cassa, derivanti da crediti o in deposito, inclusi gli interessi maturati;

(b) tutte le cambiali e gli effetti pagabili a vista e tutti gli importi dovuti (compresi i proventi di titoli venduti ma non ancora riscossi);

(c) tutti i valori mobiliari, le azioni, obbligazioni, obbligazioni garantite, opzioni o diritti di sottoscrizione e altri strumenti derivati; warrant, quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e altri investimenti e titoli appartenenti alla Società;

(d) tutti i dividendi e le distribuzioni dovuti alla Società in contanti o in natura, per quanto a conoscenza della stessa (la Società può tuttavia rettificare la valutazione sulla base delle fluttuazioni del valore di mercato dei titoli dovute a prassi di contrattazione quali le negoziazioni ex-dividendo o ex-diritto);

(e) tutti gli interessi maturati su ciascun titolo posseduto dalla Società, a meno che tali interessi non siano già compresi nel relativo capitale;

(f) le spese di costituzione e impianto della Società qualora non siano già state ammortizzate, a condizione che l'ammortamento possa essere detratto direttamente dal capitale della Società; e

(g) tutte le altre attività di ogni genere e natura, compresi i risconti attivi.

Il valore delle predette attività viene determinato come segue:

(1) Il valore della liquidità in cassa o in deposito, delle cambiali e pagherò a vista, dei crediti, dei risconti attivi, dei dividendi in denaro e degli interessi dichiarati o maturati come indicato sopra e non ancora riscossi verrà considerato pari all'intero importo degli stessi, a meno che sia improbabile che esso possa essere pagato o ricevuto per intero, nel qual caso verrà applicata la deduzione che la Società riterrà appropriata per riflettere il loro reale valore;

(2) Il valore dei titoli, degli strumenti finanziari derivati e delle attività sarà determinato sulla base dei prezzi di chiusura dei mercati nel giorno di negoziazione pertinente, come stabilito dai documenti di offerta della Società, nella borsa valori o nei mercati regolamentati in cui tali titoli o attività sono quotati o negoziati. Qualora tali titoli o altre attività siano quotati o negoziati in una o più borse valori o in qualunque altro mercato regolamentato, il Consiglio dovrà stabilire l'ordine di priorità con cui le quotazioni delle borse valori o degli altri mercati regolamentati devono essere utilizzate per la determinazione dei prezzi dei suddetti titoli o attività.

(3) Qualora un titolo non sia negoziato o ammesso alla quotazione ufficiale di una borsa valori o di qualunque altro mercato regolamentato, o laddove tale titolo sia negoziato o ammesso alla quotazione ufficiale ma l'ultimo prezzo disponibile non rifletta il suo valore reale, il Consiglio dovrà procedere sulla base del presunto prezzo di vendita, che dovrà essere calcolato con prudenza e in buona fede.

(4) Gli strumenti finanziari derivati non quotati in alcuna borsa valori né negoziati in qualsiasi altro mercato organizzato sono soggetti a valutazione attendibile e verificabile su base giornaliera e possono essere venduti, liquidati o chiusi mediante un'operazione di segno opposto in qualsiasi momento al rispettivo valore equo su iniziativa della Società. Il riferimento al valore equo ("fair value") va inteso come riferimento all'importo al quale un'attività può essere negoziata o una passività regolata tra controparti informate e consenzienti in regime di reciproca indipendenza. Il riferimento a una valutazione attendibile e verificabile deve essere inteso come un riferimento a una valutazione che non si fonda sulle quotazioni di mercato della controparte e che soddisfa i seguenti criteri:

(a) La base della valutazione è il valore di mercato aggiornato e attendibile dello strumento o, laddove tale valore non fosse disponibile, un modello di valutazione che utilizzi una metodologia riconosciuta e adeguata.

(b) La verifica della valutazione viene effettuata:

(i) da una terza parte idonea, indipendente dalla controparte del derivato over-the-counter ("OTC"), con una frequenza idonea e con modalità tali da consentire la verifica da parte della Società;

(ii) da una divisione della Società, indipendente dall'unità incaricata della gestione delle attività e dotata di mezzi adeguati a tal fine.

(5) Le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio saranno valutate sulla base del loro ultimo valore patrimoniale netto disponibile indicato da tali organismi.

(6) Le disponibilità liquide e gli strumenti del mercato monetario potranno essere valutati al valore nominale più l'eventuale rateo di interessi, oppure sulla base del costo ammortizzato. Tutte le altre attività, nei casi in cui la prassi lo consenta, possono essere valutate allo stesso modo.

(7) Qualora uno qualsiasi dei suddetti principi di valutazione non rispecchi il metodo comunemente impiegato in un particolare mercato o non sembri accurato per la determinazione del valore del patrimonio della Società, il Consiglio potrà stabilire criteri di valutazione diversi agendo in buona fede e in conformità ai principi e alle procedure di valutazione generalmente accettati.

(8) Tutte le attività e passività denominate in valute diverse dalla valuta di riferimento delle classi di azioni dovranno essere convertite in tale divisa in base al cambio a pronti fissato da una banca o da un'altra istituzione finanziaria riconosciuta.

(9) Gli swap sono valutati al valore equo sulla base dei titoli sottostanti (alla chiusura o intraday) e delle caratteristiche degli impegni sottostanti.

B. Nel passivo della Società si riterranno inclusi:

(a) tutti i prestiti assunti, le cambiali e altri importi dovuti;

(b) tutte le spese amministrative e altri oneri operativi dovuti o accumulati, compresi i compensi riconosciuti al gestore degli investimenti, alla banca depositaria e a tutti gli altri rappresentanti e agenti della Società;

(c) tutte le passività note scadute o non ancora scadute, compresi gli importi relativi a dividendi attribuiti ma non ancora distribuiti;

(d) un congruo accantonamento per imposte e tasse dovute nel giorno di valorizzazione o altri fondi di accantonamento o riserve autorizzate e approvate dal Consiglio che coprano, tra l'altro, le spese di liquidazione; e

(e) tutte le altre passività della Società di qualunque tipo e natura, escluse le passività rappresentate da azioni della Società. Ai fini della determinazione dell'importo delle passività, il Consiglio terrà conto di tutte le spese dovute dalla Società, comprese le spese di costituzione, i compensi dei consulenti per gli investimenti o dei gestori degli investimenti, gli emolumenti degli amministratori e le spese vive ragionevolmente sostenute da questi ultimi, i compensi dei contabili, dei revisori, della banca depositaria, dell'agente domiciliatario, del conservatore del registro, degli agenti dei trasferimenti, degli agenti pagatori e dei rappresentanti permanenti nei luoghi in cui avviene la registrazione e di ogni altro agente della Società, gli oneri connessi alla quotazione delle azioni della Società presso qualsiasi borsa valori, gli oneri relativi alle azioni della Società quotate su un altro mercato regolamentato, i compensi per servizi legali e di revisione contabile, le spese promozionali, di stampa, di rendicontazione e di pubblicazione, comprese le spese pubblicitarie e quelle relative alla preparazione e alla stampa dei prospetti informativi, delle note esplicative o delle dichiarazioni di

registrazione, le imposte o contributi governativi, nonché tutte le altre spese operative, compresi i costi per l'acquisto e l'alienazione di attività, interessi, oneri bancari e di intermediazione, spese postali, telefoniche e di telex. Il Consiglio può calcolare in via anticipata le spese amministrative e le altre spese a carattere periodico o ricorrente esprimendole con un importo stimato per l'intero esercizio o per altri periodi, e accantonandolo in rate di pari importo per ciascun periodo. Ai fini della valutazione delle passività, il Consiglio può tener debito conto di tutte le spese amministrative o altre spese di carattere regolare o periodico valutandole per l'intero esercizio o per altri periodi e dividendo l'importo in questione in maniera proporzionale per le relative frazioni di periodo. In circostanze giustificabili dagli interessi della Società o dei suoi azionisti (ad esempio, al fine di evitare pratiche di *market timing*), il Consiglio può adottare le misure ritenute più opportune, come l'applicazione di una valutazione basata sul valore equo per rettificare il valore delle attività della Società, come descritto più in dettaglio nei documenti di offerta di quest'ultima.

C. Dovrà essere costituito un pool di attività per ciascuna classe di azioni, nel modo seguente:

a) i proventi dall'emissione di ciascuna classe saranno attribuiti nei libri della Società al pool di attività costituito per tale classe di azioni, e le attività e passività, gli oneri e i proventi ad essa attribuibili saranno assegnati a tale pool conformemente alle disposizioni del presente Articolo.

b) quando un'attività derivi da un'altra attività, l'attività derivata dovrà essere imputata nei libri contabili allo stesso pool di attività da cui è derivata e ad ogni rivalutazione dell'attività, l'aumento o diminuzione di valore dovranno essere imputati al relativo pool.

c) se la Società sostiene una passività relativa a qualsiasi attività di un determinato pool o a qualsiasi azione intrapresa in relazione a un'attività di un particolare pool, tale passività sarà attribuita al pool interessato.

d) nel caso in cui un'attività o una passività non possano essere attribuite a un determinato pool di attività, esse saranno imputate in misura proporzionale a tutti i pool sulla base del valore patrimoniale netto di tutte le azioni in circolazione di ciascun pool, a condizione che gli importi non significativi vengano divisi in parti uguali fra tutti i pool.

Il Consiglio può imputare le spese significative, previa consultazione con la società di revisione della Società, con modalità ritenute eque e ragionevoli tenuto conto delle circostanze.

e) alla data di registrazione fissata per la determinazione dei soggetti aventi diritto ai dividendi attribuiti per ciascuna classe di azioni, il valore patrimoniale netto di tale classe verrà decurtato o maggiorato dell'importo dei suddetti dividendi a seconda della politica di distribuzione della classe in questione. Qualora all'interno di una medesima classe di azioni siano state create, come descritto più in dettaglio nell'Articolo cinque del presente Statuto, due o più sottoclassi, a queste ultime si applicheranno le regole di attribuzione sopra descritte, *mutatis mutandis*.

D. Ciascun pool di attività e passività è costituito da un portafoglio di valori mobiliari nonché da altre attività in cui la Società è autorizzata a investire, e il la quota di pertinenza di ciascuna classe di azioni all'interno dello stesso pool varierà in conformità alle regole descritte di seguito.

Inoltre, all'interno di ciascun pool potranno essere detenute, per conto di una o più specifiche classi di azioni, attività specifiche che saranno tenute separate dal portafoglio comune a tutte le classi comprese in tale pool, e per conto di tale/i classe/i potranno essere assunte passività specifiche.

La quota del portafoglio che sarà comune a ciascuna classe relativa a un medesimo pool e che sarà attribuibile a ciascuna classe di azioni verrà determinata tenendo conto delle emissioni, dei rimborsi, delle distribuzioni nonché dei pagamenti delle spese specifiche per la classe o dei contributi di

reddito o degli utili da realizzo derivanti da attività specifiche per la classe, applicando, mutatis mutandis, le regole di valutazione sotto descritte. La percentuale di valore patrimoniale netto del portafoglio comune di un tale pool, da attribuire a ciascuna classe di azioni, sarà calcolata come segue:

- 1) inizialmente, la percentuale di patrimonio netto del portafoglio comune da attribuire a ciascuna classe sarà proporzionata al rispettivo numero di azioni al momento della prima emissione di azioni di una nuova classe;
- 2) il prezzo di emissione ricevuto all'atto dell'emissione delle azioni di una specifica classe verrà attribuito al portafoglio comune e determinerà un aumento della quota del portafoglio comune attribuibile alla relativa classe;
- 3) se rispetto a una classe la Società acquisirà attività specifiche o pagherà spese specifiche (compresa un'eventuale quota di spese superiore a quelle pagabili da altre classi di azioni), ovvero effettuerà distribuzioni specifiche o pagherà il prezzo di rimborso relativamente alle azioni di una specifica classe, la quota di portafoglio comune attribuibile a tale classe verrà diminuita del costo di acquisizione di tali attività specifiche per la classe, delle spese specifiche pagate per conto di quest'ultima, delle distribuzioni effettuate sulle azioni di tale classe o del prezzo di rimborso pagato all'atto del rimborso delle stesse;
- 4) il valore delle attività e l'ammontare delle passività specifiche per una classe vengono imputati solo alla classe di azioni alla quale tali attività o passività si riferiscono e ciò comporterà l'aumento o la riduzione del valore patrimoniale netto per azione di tale specifica classe di azioni.

E. Il valore patrimoniale netto per azione sarà calcolato dividendo il valore patrimoniale netto attribuibile a ciascuna classe di azioni per il numero di azioni della classe interessata emesse e in circolazione nel Giorno di valorizzazione in cui viene effettuato il calcolo. Il valore patrimoniale netto potrà essere rettificato qualora il Consiglio o il relativo delegato ritengano opportuno ricomprendere, tra l'altro, eventuali costi di negoziazione fra cui spread, oneri fiscali e il potenziale impatto sulle quotazioni (c.d. "market impact") derivante dalle transazioni degli azionisti.

F. Ai fini della valorizzazione ai sensi del presente Articolo:

(a) le azioni della Società da rimborsare ai sensi dell'Articolo ventuno del presente Statuto saranno considerate come in essere e verranno tenute in considerazione fino al momento immediatamente successivo a quello specificato dal Consiglio nel Giorno di valorizzazione in cui la valorizzazione viene effettuata e da quel momento fino al pagamento del prezzo di rimborso tali azioni saranno considerate come una passività della Società;

(b) tutti gli investimenti, i saldi di cassa e le altre attività della Società denominati in valute diverse dalla valuta di riferimento utilizzata per il calcolo del valore patrimoniale netto per azione della relativa classe dovranno essere valutati tenendo conto del o dei tassi di cambio in vigore nel giorno e nell'ora stabiliti per la determinazione del valore patrimoniale netto della relativa classe di azioni; e

(c) gli acquisti e le vendite di titoli conclusi dalla Società in un determinato Giorno di valorizzazione avranno effetto da tale data, nei limiti in cui ciò è possibile.

Tuttavia il Consiglio si riserva il diritto di autorizzare il calcolo del valore patrimoniale netto per azione di ciascuna classe di azioni anche con frequenza maggiore di quanto disposto nei documenti di offerta della Società o di modificare altrimenti le regole di contrattazione su base temporanea o permanente, ad esempio ove ritenga che ciò sia reso necessario da variazioni significative del valore di mercato degli investimenti di una o più classi di azioni.

Articolo ventiquattro:

Quando la Società offrirà azioni alla sottoscrizione, il prezzo per azione al quale tali azioni saranno offerte e vendute si baserà sul valore patrimoniale netto, secondo la definizione data di quest'ultimo in precedenza, decurtato di un'eventuale commissione di sottoscrizione, come previsto dai documenti di offerta della Società. Il prezzo così determinato sarà pagabile in un intervallo di tempo stabilito dal Consiglio che non potrà superare il periodo fissato nei

documenti di offerta della Società a decorrere dalla data di determinazione del prezzo di sottoscrizione applicabile.

Potrà inoltre essere addebitato un contributo di diluizione sulle operazioni, come specificato nei documenti di offerta della Società. Tale contributo di diluizione non può superare una determinata percentuale del valore patrimoniale netto fissata di volta in volta dal Consiglio e riportata nei documenti di offerta della Società. Il contributo di diluizione verrà calcolato tenendo conto delle spese e dei costi stimati e del potenziale impatto sui corsi dei titoli connessi alle operazioni necessarie a soddisfare le richieste di sottoscrizione. Il prezzo di sottoscrizione (al netto della commissione di sottoscrizione), previa approvazione del Consiglio e conformemente alle leggi vigenti, in particolare in riferimento a una speciale relazione da parte della società di revisione della Società che confermi il valore di ciascuna attività conferita in natura, se redatta, può essere versato mediante conferimento alla Società di titoli accettati dal Consiglio e coerenti con la politica di investimento e con le limitazioni agli investimenti della Società.

Articolo venticinque:

L'esercizio finanziario della Società inizierà il primo ottobre di ogni anno e terminerà il trenta settembre dell'anno successivo. Il bilancio della Società sarà espresso in euro o in altra valuta stabilita dal Consiglio su delibera dell'assemblea generale degli azionisti. Nel caso di classi di azioni differenti, come previsto all'Articolo cinque del presente Statuto, laddove il relativo bilancio sia espresso in valute diverse, tali bilanci dovranno essere convertiti in euro e sommati per la formazione del bilancio della Società.

Articolo ventisei:

Su proposta del Consiglio l'assemblea generale degli azionisti potrà definire, in relazione a ogni specifica classe di azioni, le modalità di distribuzione dei proventi netti annui.

Il patrimonio netto della Società può essere distribuito a condizione che venga mantenuto il capitale minimo stabilito all'Articolo cinque.

L'eventuale distribuzione dei suddetti proventi netti da investimenti verrà effettuata senza tener conto delle plusvalenze o minusvalenze realizzate o non realizzate. Inoltre, gli eventuali dividendi potranno essere comprensivi delle plusvalenze realizzate o non realizzate, al netto delle minusvalenze realizzate o non realizzate.

I dividendi potranno inoltre comprendere, per ciascuna classe di azioni, un accantonamento derivante da un conto di perequazione, che potrà essere tenuto per ciascuna classe e che in tal caso dovrà essere accreditato in caso di emissione di azioni e addebitato in caso di rimborso di azioni, per un importo calcolato in base al reddito maturato attribuibile alle azioni in questione.

Tutte le delibere dell'assemblea generale degli azionisti relative ai dividendi da distribuire alle azioni di ciascuna classe saranno inoltre soggette al voto preliminare degli azionisti della classe interessata e adottate secondo i requisiti di maggioranza sopra indicati.

In qualunque momento, su delibera del Consiglio, per ciascuna classe di azioni potranno essere pagati acconti su dividendi.

I dividendi attribuiti potranno essere pagati nella valuta di riferimento della relativa classe o in altra valuta decisa dal Consiglio, il quale indicherà anche il luogo e il giorno del pagamento. Al Consiglio spetta altresì la decisione finale in merito al tasso di cambio da applicarsi per la conversione dei dividendi nella valuta da utilizzare per il relativo pagamento.

I dividendi potranno essere reinvestiti su richiesta degli azionisti nella sottoscrizione di ulteriori azioni della medesima classe.

Il Consiglio potrà decidere di reinvestire automaticamente i dividendi relativi a una classe di azioni, salvo laddove un azionista avente diritto a ricevere distribuzioni in denaro scelga di ricevere il pagamento dei dividendi stessi. In ogni caso non verranno distribuiti dividendi qualora l'ammontare sia inferiore all'importo stabilito di volta in volta dal Consiglio e riportato nei documenti di offerta della Società. Tale

importo verrà automaticamente reinvestito.

Articolo ventisette:

La Società stipulerà un accordo per la gestione degli investimenti con una o più società (di seguito, collettivamente, il "Gestore"), in base al quale il Gestore gestirà gli investimenti nel portafoglio della Società e presterà servizi di consulenza e assistenza alla Società relativamente alla gestione di tali investimenti in portafoglio. In alternativa, la Società può stipulare contratti di servizi gestionali con una società di gestione autorizzata ai sensi del cap. 15 della Legge (la "Società di gestione") ai sensi dei quali la Società di gestione viene incaricata di fornire alla Società servizi di gestione, amministrazione e marketing.

In caso di mancata conclusione o di risoluzione del contratto stipulato con la Società di gestione (ove quest'ultima appartenga al gruppo Schroders), in ogni caso, la Società modificherà la propria denominazione su richiesta della Società di gestione, assumendone una diversa dalla denominazione indicata all'Articolo uno del presente Statuto.

La Società nominerà una banca depositaria che avrà la responsabilità della custodia del patrimonio della Società e lo deterrà direttamente o tramite i propri agenti. I termini dell'incarico conferito alla banca depositaria sono i seguenti:

- (a) la banca depositaria non porrà termine al proprio incarico se non in seguito a nomina di una nuova banca depositaria da parte del Consiglio; e
- (b) la Società non porrà termine all'incarico conferito alla banca depositaria se non in seguito a nomina di una nuova banca depositaria da parte della Società stessa, ovvero nel caso in cui la Banca depositaria venga liquidata o divenga insolvente, o in cui venga nominato per una parte qualsiasi del suo patrimonio un curatore fallimentare, ovvero qualora la Società ritenga che sussista un rischio di perdita o di appropriazione indebita per una parte qualsiasi delle sue attività laddove l'incarico conferito alla Banca depositaria non venisse revocato.

Articolo ventotto:

In caso di scioglimento della Società, la liquidazione sarà effettuata da uno o più liquidatori (che potranno essere persone fisiche o giuridiche) nominati dall'assemblea generale degli azionisti che ha deliberato lo scioglimento e che ne determinerà i poteri e il compenso. All'interno di ogni classe, i proventi della liquidazione saranno distribuiti agli azionisti dai liquidatori in proporzione al numero di azioni possedute nella relativa classe.

Articolo ventinove:

Il presente Statuto potrà essere modificato di volta in volta dall'assemblea generale degli azionisti nel rispetto dei requisiti di quorum e maggioranza previsti dalla legislazione lussemburghese, a condizione che, per il tempo in cui la Società sarà in possesso dell'autorizzazione della *Hong Kong Securities and Futures Commission*, il requisito di maggioranza venga innalzato al 75% delle azioni presenti o rappresentate. Le modifiche relative ai diritti degli azionisti di una classe rispetto a quelli di un'altra classe saranno soggette a un voto in conformità alle suddette disposizioni in materia di quorum e maggioranza relative a ciascuna delle classi interessate.

Articolo trenta:

In relazione a tutti gli aspetti non contemplati dal presente Statuto saranno applicabili le disposizioni della legge del dieci agosto millenovecentoquindici sulle società commerciali e successive modifiche, nonché quelle della Legge.